

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN BIAGIO"**

Cod. mecc. : RGIC81500A – C.F. 82000760882

Indirizzo: Piazza Giordano Bruno n. 9 (sede legale) - Piazza Ricca n.6 recapito corrispondenza  
97019 Vittoria (RG)

TEL. 0932/803642 – Cell : 3371021390

Email: [rgic81500a@istruzione.it](mailto:rgic81500a@istruzione.it) – Email pec: [rgic81500a@pec.istruzione.it](mailto:rgic81500a@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icsanbiagiovittoria.edu.it](http://www.icsanbiagiovittoria.edu.it)

---

**CIRCOLARE n. 109**

Vittoria, 28.08.2021

A tutto il Personale

Al sito web sezione circolari

Al registro elettronico ARGO/Bacheca

**OGGETTO: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID 19 e avvio in sicurezza anno scolastico 2021/2022 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)**

In conformità alle disposizioni di legge di cui all'oggetto, si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per il personale scolastico (docente e non docente) sussiste l'obbligo di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID 19 – cosiddetto Green Pass – ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID 19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 15° giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde in ogni caso ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars – CoV – 2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars – CoV – 2 (validità 48 ore).

Il Decreto Legge n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID 19 sarà "considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

**Avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/20221**

I cittadini appartenenti al personale scolastico (docente e non docente), non ancora vaccinati, possono recarsi presso i centri vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid 19 seguendo le indicazioni delle Asp di appartenenza.

**Tutti coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva, il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.**

### **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 20213, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il GREEN PASS non è previsto per gli studenti. Si ricorda che restano vigenti le misure di prevenzione del rischio da SARS-CoV2 già in atto nell'anno scolastico 2020/2021, in particolare il rispetto della distanza interpersonale di un metro e l'uso delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei di questi dispositivi. Rimane in vigore l'impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

#### **Il Dirigente Scolastico**

Prof.ssa Giuseppina Spataro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art 3 c. 2 D.lgs 39/1993*